



Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul decreto-legge 113/2024

Nella tabella che segue, si formulano alcune osservazioni sintetiche in merito ai contenuti degli articoli del decreto-legge 113/2024.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- sul funzionamento e sulle risorse destinate alla Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno;
- sull'importanza di assicurare la continuità operativa della Fondazione Santalucia, che rappresenta, nel suo campo, una eccellenza internazionale, con riguardo al personale dipendente, ma anche ai servizi erogati al cittadino;
- sulle prossime scadenze relative gli ex stabilimenti Ilva, con le manifestazioni di interesse attese entro il 20 settembre che dovranno garantire i livelli occupazionali e la continuità operativa in un unico soggetto imprenditoriale.

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Articolo 1 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)	L'articolo 1 completa ed integra le modalità connesse all'erogazione del contributo per la realizzazione di investimenti nella Zes Unica per il Sud. Il contributo è sotto forma di credito di imposta. L'autorizzazione di spesa è incrementata nel limite massimo complessivo di 1,6 miliardi di euro per il 2024.	L'istituzione di una Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno rappresenta una grande scommessa, finalizzata ad assicurare migliori condizioni per gli investimenti produttivi. È fondamentale, però, garantire risorse stabili e per più annualità, così da accompagnare un processo virtuoso di recupero del gap che oggi contraddistingue vaste aree del Sud in rapporto al Centro-Nord d'Italia. È importante continuare ad investire anche sulla semplificazione burocratica.
Articolo 2 (Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)	Per effetto dell'articolo 2, l'importo sui redditi prodotti all'estero ai quali si applica l'aliquota sostitutiva, in caso di trasferimento dall'estero in Italia, passa da 100mila a 200mila.	Da valutare con attenzione la misura, in ragione del vantaggio fiscale che si genera in rapporto al contribuente nazionale.
Articolo 3 (Disposizioni in materia di associazioni e	Si tratta di un chiarimento in merito alla possibilità, per le	Il riferimento è alle prestazioni di servizi strettamente connessi



società sportive dilettantistiche)	associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche, di mantenere al di fuori dal campo di applicazione dell'Iva le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del dl 146/2021.	con la pratica dello sport verso organismi senza fini di lucro. La norma appare condivisibile.
Articolo 4 (Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)	Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le agevolazioni fiscali precedentemente introdotte valgono anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 15 novembre 2024.	È fondamentale garantire allo sport dilettantistico le risorse adeguate, anche per il tramite degli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni. La misura potrebbe avere un carattere più strutturale.
Articolo 5 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA)	Per effetto dei commi da 1 a 3, ai corsi di attività sportiva invernale si applica l'aliquota IVA ridotta al 5%, stante la presenza di alcuni requisiti. Ai sensi dei commi 4 e 5, l'aliquota del 5% si applica anche alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelli alimentari entro diciotto mesi dalla nascita.	Si tratta di interventi mirati sugli sport invernali e sull'ippica. Al netto del carattere di urgenza di tali disposizioni, rimane l'esigenza di avviare un confronto complessivo sulla disciplina IVA per dare organicità al sistema.
Articolo 6 (Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)	L'articolo interviene sul nuovo regime fiscale opzionale, con decorrenza 2024, riservato ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani entro i venti chilometri dal confine con la Svizzera. È prevista una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali.	Si tratta di un tema più volte affrontato anche in passato; è fondamentale fornire le migliori garanzie possibili ai lavoratori interessati.
Articolo 7 (Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)	I commi 1 e 2 prorogano i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali. I commi 3 e 5 prorogano alcuni termini di versamento in merito alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate su terreni agricoli o	Non si formulano particolari osservazioni.



	edificabili. Il comma 4 è riferito all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo di accertamento e riscossione degli enti locali, con nuova scadenza al 31 dicembre 2025.	
Articolo 8 (Misure in materia di Piano nazionale complementare)	L'articolo 8 rimanda all'allegato 3 del presente decreto-legge con indicazione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr; le risorse sono accantonate e rese indisponibili fino al 30 settembre 2024.	L'accantonamento è di 756,7 milioni di euro, con finalizzazione verso il credito di imposta per la Zes Unica. È opportuna una attenta valutazione delle voci che compongono l'allegato, fermo restando che, in caso di impegno di spesa giuridicamente vincolante, il vincolo viene meno.
Articolo 9 (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico)	Viene rinnovata anche per l'anno scolastico ed accademico 2024-2025 l'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella modalità prevista dal decreto-legge 48/2023. Gli oneri sono quantificati in 17,49 milioni per il 2024 e in 29,98 milioni per il 2025. Per effetto del comma 4, eventuali risorse non impiegate del fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa sono utilizzabili per la contrattazione integrativa, mentre le risorse stanziare con la legge 178/2020 (20 milioni di euro) sono utilizzabili per la realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche per l'innovazione digitale.	La misura sull'estensione della tutela assicurativa risponde ad una precisa richiesta formulata dalla nostra organizzazione sindacale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere tale copertura strutturale con oneri a carico del bilancio dello Stato. Condivisibili anche le altre disposizioni contenute nell'articolo 9.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del Pnrr)	La disposizione di cui al comma 1 proroga alcune disposizioni che si applicano a società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati, nell'ambito della applicazione della disciplina del testo unico	Il riferimento al terso unico in materia di società a partecipazione pubblica – Tusp – rimanda al decreto legislativo 175/2016. L'elenco delle amministrazioni coinvolte nella riforma 1.15 del Pnrr è indicato al



	<p>in materia di società a partecipazione pubblica. Il comma 2 abroga alcuni obblighi in capo alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse generale o che operano in regime di monopolio. I commi da 3 a 12 avviano la sperimentazione della riforma inserita all'interno del Pnrr (riforma 1.15) del sistema di contabilità pubblica con l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (accrual) per gli enti pubblici che coprono almeno il 90% della spesa primaria dell'intero settore pubblico. Il comma 13 contiene delle disposizioni relative alla Società autostrade Alto Adriatico, con esclusione dall'obbligo di contenimento della spesa.</p>	<p>comma 3, mentre al comma 4 sono indicate quelle escluse.</p>
<p>Articolo 11 (Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)</p>	<p>Per effetto dei commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è incrementata di 200 milioni per il 2024; parte delle risorse è utilizzabile anche per emergenze internazionali. Per effetto del comma 3, viene incrementata la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe): l'incremento è di 23 milioni per il 2024 e di 7,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai sensi del comma 4, con copertura al comma 5, viene erogato un contributo a tantum per la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma; il contributo è pari ad 11 milioni di euro per il 2024.</p>	<p>La Fondazione Santalucia di Roma rappresenta una assoluta eccellenza da tutelare in ogni modo, per cui è apprezzabile lo stanziamento erogato, anche se è da valutare la congruità dello stesso, in quanto è importante garantire gli stipendi, ma anche il mantenimento dei livelli dei servizi al cittadino. Potrebbe essere utile un ulteriore intervento in sede di conversione del presente decreto-legge, in ragione di quelli che potranno essere gli sviluppi del tavolo di confronto avviato in sede ministeriale con le organizzazioni sindacali e alla presenza della Regione Lazio.</p>
<p>Articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)</p>	<p>Per il solo anno 2024, sono destinate all'integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle</p>	<p>È importante, anche in questo caso, assicurare risorse ordinarie adeguate a garantire i</p>



	<p>università statali la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese. Il comma 2 apporta alcune modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 71/2024, relativo alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori universitari a tempo indeterminato; le procedure si devono concludere entro il 31 dicembre 2026.</p>	<p>livelli essenziali delle prestazioni nell'educazione terziaria.</p>
<p>Articolo 13 (Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)</p>	<p>Viene autorizzata una spesa di un milione di euro per il 2024 in favore dei collegi di merito accreditati; è previsto un vincolo per accedere a detto contributo in ragione dell'importo globale derivante dalla sommatoria delle rette.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Articolo 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)</p>	<p>L'articolo interviene su diverse tematiche. Nello specifico, viene stanziato un milione di euro per il funzionamento del Comitato nazionale Neapolis 2500; 3 milioni vanno al comune di Gorizia, capitale europea della cultura 2025; si autorizzano le direzioni regionali musei ad utilizzare le disponibilità; si estende al 30 giugno 2026 l'utilizzo del fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del Comitato nazionale per i festeggiamenti dei 2.500 anni dalla fondazione della città di Napoli.</p>
<p>Articolo 15 (Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)</p>	<p>Il comma 1 è volto ad agevolare le imprese che operano in Paesi africani, con l'esenzione dalla prestazione della garanzia in presenza di determinati requisiti. Il comma 2 dispone il rifinanziamento del fondo rotativo per operazioni di venture capital per 100 milioni,</p>	<p>Non si formulano particolari osservazioni.</p>



	con la dotazione che ammonta a 150 milioni complessivi.	
Articolo 16 (Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di Ilva S.p.A.)	Per effetto dell'articolo 16, è autorizzato l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva Spa in amministrazione straordinaria. L'utilizzo è finalizzato alla garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.	Si condivide la disposizione contenuta nel presente articolo, anche nell'ottica della procedura di cessione degli stabilimenti in corso. Unitamente alle altre sigle di categoria, l'Ugl insiste da tempo sulle garanzie occupazionali e sull'importanza strategica di mantenere l'unitarietà dei processi produttivi.
Articolo 17 (Disposizione in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)	Entro il 31 dicembre 2025, gli enti locali, che ancora non hanno provveduto, sono obbligati ad aprire dei conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti. Di conseguenza, fino all'adempimento di tale obbligo non si applicano le sanzioni previste in materia di incasso delle somme riscosse.	Non si formulano particolari osservazioni.
Articolo 18 (Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)	L'articolo interviene sull'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 78/2015, con riferimento alla possibilità per gli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, quanto derivante da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, con riferimento al periodo 2015-2026.	Si tratta di una interpretazione autentica, concettualmente condivisibile, in quanto utile ad equiparare due operazioni molto simili, vale a dire la rinegoziazione dei mutui e la rinegoziazione delle operazioni di finanziamento.
Articolo 19 (Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)	L'articolo apporta alcune modifiche alla legge 213/2023, Legge di bilancio per il 2024, nella parte relativa alla revisione della spesa delle regioni. Nello specifico, vengono prorogati i termini per la definizione del riparto del contributo tra le regioni per il periodo 2025-2028. Per l'anno	È opportuno riflettere sui criteri di riparto del contributo, tenendo conto della popolazione residente, ma anche di altri fattori, ad iniziare dal ritardo strutturale della regioni stessa.



	<p>2024, la quota di contributo dovuta dalla regione può essere dovuta come economia per il ripiano del disavanzo. È inserito una tabella con le relative quote di contributo, in totale 305 milioni, in capo alle singole regioni.</p>	
<p>Articolo 20 (Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)</p>	<p>Viene erogato un contributo a fondo perduto per un massimo di 13 milioni di euro in favore degli operatori economici che svolgono la loro attività nelle zone montane appenniniche, con una significativa riduzione dei ricavi per effetto della scarsità delle precipitazioni nevose nella stagione invernale 2023-2024. È atteso un decreto attuativo.</p>	<p>È fondamentale dare seguito rapidamente al decreto attuativo, in ragione del fatto che gli operatori economici stanno preparando le attività invernali proprio in queste settimane. Da valutare con attenzione, in prospettiva, l'introduzione di misure stabili in ragione dei cambiamenti climatici in atto.</p>
<p>Articolo 21 (Contributi transitori ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia)</p>	<p>Viene riconosciuto un contributo straordinario in favore dei nuclei familiari coinvolti dal crollo del 22 luglio scorso nel complesso edilizio Vela celeste B dell'area di Scampia. Il contributo da un minimo di 400 euro mensili ad un massimo di 900 euro mensili, con un contributo aggiuntivo di 200 euro in presenza di persone anziane o con invalidità civile non inferiore al 67%. Lo stanziamento è di 934mila euro per il 2024 e di 2.101.200 per il 2025. Il contributo spetta nel caso in cui non sia stata messa a disposizione del nucleo familiare una diversa collocazione con oneri per la pubblica amministrazione. I contributi sono erogati dal comune di Napoli.</p>	<p>Si tratta di una soluzione temporanea che interessa i 220 nuclei familiari residenti con titolo nella Vela celeste B di Scampia. Premesso che è necessario valutare con attenzione la congruità dello stanziamento, rimane intatta la necessità di assicurare una collocazione stabile alle famiglie di Scampia e, più in generale, all'intera platea delle famiglie che si trovano in forte difficoltà abitativa. Si rinnova, in questo senso, l'importanza di rafforzare le politiche abitative nel Paese.</p>
<p>Articolo 22 (Entrata in vigore)</p>	<p>Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.</p>	<p>Il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.</p>

